

REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI DI RICERCA AI SENSI DELL'ART. 22-TER DELLA LEGGE 240/2010

Emanato con D.R. Rep. 4508/2025 del 31 ottobre 2025, in vigore dal 18 novembre 2025

TITOLO I – FINALITA' E MODALITA' DI ATTIVAZIONE

Art. 1 – Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
 - a) per Struttura: i Dipartimenti, le Aree e i Centri dell'Università degli Studi di Padova;
 - b) per Responsabile scientifico: il Principal Investigator (PI) che ha la responsabilità del progetto di ricerca dal punto di vista scientifico e amministrativo-contabile;
 - c) per Tutor: colui che assiste il titolare dell'Incarico di ricerca nello svolgimento delle attività. Di norma coincide con il Responsabile scientifico;
 - d) per Incarico di ricerca: incarico conferito con contratto di diritto privato di tipo parasubordinato, finalizzato all'introduzione alla ricerca e all'innovazione sotto la supervisione di un tutor.
2. Nel presente regolamento tutte le cariche, professioni e titoli inerenti alle funzioni svolte e declinate rispetto ad un genere devono intendersi riferite a tutti i generi.

Art. 2 – Istituzione e finalità

1. Il presente regolamento è emanato in attuazione all'Art. 22-ter della Legge 240/2010 come modificata dalla Legge 5 giugno 2025 n. 79 e, nel rispetto della Carta Europea dei Ricercatori, disciplina i criteri e le modalità di selezione, il regime giuridico ed il trattamento economico per il conferimento degli Incarichi di ricerca.
2. L'Università degli Studi di Padova, attraverso le proprie Strutture, può conferire Incarichi di ricerca finalizzati all'introduzione alla ricerca e all'innovazione di giovani studiosi, sotto la supervisione di un Tutor.

Art. 3 – Finanziamento, modalità di attivazione e di conferimento degli Incarichi di ricerca

1. Gli Incarichi di ricerca possono essere attivati se trovano completa copertura finanziaria con fondi della Struttura destinati ad attività di ricerca o provenienti da progetti di ricerca finanziati, anche parzialmente, da enti esterni nazionali o internazionali.
2. L'attivazione degli Incarichi di ricerca è approvata dal Consiglio della Struttura, su proposta del Responsabile Scientifico del progetto o del Direttore della Struttura.
3. Gli incarichi di ricerca vengono conferiti con una delle seguenti modalità:
 - a. con la pubblicazione di un **bando per la valutazione comparativa** dei candidati mediante esame dei titoli e delle pubblicazioni, ed eventuale colloquio, ad opera di una commissione;
 - b. con l'avvio di una **procedura di conferimento diretto** limitatamente agli Incarichi di ricerca finanziati da risorse esterne, ottenute a livello nazionale o internazionale sulla base di bandi competitivi;
 - c. con il **conferimento dell'incarico a vincitori di selezioni** bandite da Ministeri, da organismi dell'Unione Europea, da altri Enti internazionali o nazionali, notoriamente attivi nell'ambito della comunità scientifica nel finanziamento di progetti di ricerca e innovazione, i quali emanano propri bandi competitivi per il finanziamento di progetti di ricerca, nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza previsti dai bandi pubblici. In questo caso il Consiglio della Struttura potrà conferire l'Incarico di ricerca al vincitore della selezione, secondo le regole condivise con l'ente finanziatore che ha emanato il bando e a valere sui fondi del progetto di ricerca finanziato.

Art. 4 – Requisiti soggettivi

1. Possono essere destinatari degli Incarichi di ricerca, giovani studiosi in possesso di titolo di laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico da non più di sei anni e di un curriculum idoneo all'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca.
2. I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del bando di selezione. Tale termine è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione Europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
3. Nel caso in cui il diploma di laurea sia stato conseguito all'estero, esso deve essere dichiarato equivalente, ai soli fini della selezione, alla laurea magistrale o alla laurea magistrale a ciclo unico da parte della Commissione giudicatrice o, nel caso di conferimento diretto, da parte del Responsabile scientifico.
4. Non possono essere conferiti Incarichi di ricerca a coloro che hanno fruito di contratti di cui all'articolo 24 della Legge 240/2010, nonché al personale di ruolo, assunto a tempo indeterminato, delle università, degli enti pubblici di ricerca e delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382.
5. La durata complessiva dei rapporti instaurati con i titolari delle posizioni di cui agli articoli 22 – (Contratti di Ricerca), 22-bis (Incarichi Post-doc), 22-ter (Incarichi di ricerca) e dei contratti di cui all'articolo 24 (RTT) della Legge 240/2010, anche con Atenei diversi, statali, non statali o telematici, con le istituzioni dell'Alta formazione artistica, musicale e coreutica, con le istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'articolo 74, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e con gli Enti pubblici di ricerca non può in ogni caso superare gli undici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
6. Non possono essere conferiti Incarichi di ricerca a coloro che abbiano un grado di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un professore o un ricercatore di ruolo appartenente al Dipartimento che propone la selezione ovvero con il Rettore, il Direttore generale o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
7. I candidati sono ammessi alla selezione con riserva. La Struttura che ha emanato il bando può disporre in qualunque momento, con decreto motivato del Direttore, l'esclusione dalla selezione per difetto dei requisiti richiesti.

Art. 5 – Importo e durata

1. L'importo degli Incarichi di ricerca viene stabilito dal Consiglio della struttura, nel rispetto dell'importo minimo stabilito con decreto del Ministro, in rapporto alla complessità del progetto di ricerca, alla professionalità richiesta e alle attività da svolgere.
2. L'importo dell'Incarico di ricerca, indicato nel bando di selezione, resterà invariato per l'intera durata del contratto.
3. I compensi vengono corrisposti in rate mensili.
4. Previa verifica di compatibilità con le regole di rendicontazione poste dagli enti finanziatori, gli Incarichi di ricerca possono essere prorogati e/o rinnovati dal Consiglio della Struttura, nei limiti di quanto previsto all'art. 4.
5. Ciascun incarico di ricerca conferito al medesimo soggetto, anche da istituzioni diverse, ha la durata minima di un anno e massima, di tre anni, anche non continuativi, compresi eventuali rinnovi o proroghe. Il termine massimo di cui al periodo precedente è derogabile unicamente al fine di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA). Ai fini del computo dei termini di cui ai

periodi precedenti non sono presi in considerazione i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o paternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.

TITOLO II – PROCEDURE DI CONFERIMENTO

CAPO I – CONFERIMENTO ATTRAVERSO PROCEDURA COMPARATIVA

(art. 3 comma 3 lett. a)

Art. 6 – Conferimento degli Incarichi di ricerca attraverso procedure di valutazione comparativa

1. Nella delibera di attivazione la Struttura individua:
 - a) il numero e la durata degli Incarichi di ricerca e la sede principale dell'attività;
 - b) l'importo dell'Incarico di ricerca al lordo degli oneri a carico dell'Ente;
 - c) la copertura finanziaria e i fondi sui quali graveranno tutti i costi dell'Incarico di ricerca, inclusi gli oneri a carico Ente;
 - d) il progetto di ricerca, il CUP e le specifiche funzioni che il titolare dell'Incarico di ricerca dovrà svolgere;
 - e) il Responsabile scientifico;
 - f) il Tutor, ove non sia il Responsabile scientifico;
 - g) la tipologia, le modalità e i criteri di selezione;
 - h) le modalità di espletamento dell'eventuale colloquio;
 - i) il Gruppo Scientifico Disciplinare;
 - j) uno o più Settori Scientifico Disciplinari;
 - k) i criteri di valutazione dei titoli e delle pubblicazioni;
 - l) gli eventuali altri elementi utili per la valutazione dell'idoneità del curriculum scientifico professionale all'assistenza allo svolgimento dello specifico progetto di ricerca.
2. Il Direttore della Struttura che ha approvato l'attivazione, provvede all'emanazione del bando di selezione che, ispirandosi ai principi contenuti nella Carta Europea dei Ricercatori e ai successivi documenti di indirizzo (es. OTM-R, Open Transparent Merit-based Recruitment of Researcher, ...), deve contenere, oltre a quanto previsto al precedente comma 1:
 - a) i termini per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione;
 - b) le modalità di presentazione delle domande;
 - c) data, ora e luogo (in presenza o telematica) dell'eventuale colloquio;
 - d) informazioni dettagliate sulle specifiche funzioni, sui diritti e sui doveri relativi alla posizione e sul trattamento economico e previdenziale attribuiti ai titolari.
3. Il bando di selezione è pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università, sul sito internet della Struttura, sul sito del Ministero dell'Università e della Ricerca e sull'apposito sito dell'Unione Europea.
4. Dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando all'Albo Ufficiale dell'Università decorrono da un minimo di 15 ad un massimo di 30 giorni per la presentazione delle domande di partecipazione alla selezione.

Art. 7 – Commissioni di selezione per le procedure di valutazione comparativa

1. Il Consiglio della Struttura che emana il bando designa i componenti della Commissione giudicatrice fra gli esperti del settore in cui sarà svolta l'attività di ricerca.
2. La Commissione giudicatrice dovrà essere composta da tre componenti effettivi, tra cui il Responsabile scientifico e/o il Tutor, e almeno un supplente.
3. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Direttore della Struttura che ha emanato il bando.

4. Per il funzionamento delle Commissioni si osservano le norme in materia di incompatibilità e conflitto di interessi e quelle previste dal Codice Etico dell'Ateneo. I commissari sono tenuti a rilasciare apposita autocertificazione relativa all'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse con i candidati.
5. Non sono previsti compensi per i componenti della Commissione giudicatrice.

Art. 8 – Valutazione comparativa

1. La selezione si attua mediante valutazione comparativa dei titoli, del curriculum scientifico-professionale, della produttività scientifica. Potrà inoltre essere oggetto di valutazione anche un colloquio, effettuato eventualmente anche con modalità a distanza attraverso idonei supporti informatici, purché sia riconosciuta con certezza l'identità del candidato, da verificarsi anche all'atto della stipula del contratto, e sia garantito il corretto svolgimento e la pubblicità della prova.
2. Per la valutazione comparativa dei candidati la Commissione giudicatrice dispone di 100 punti da ripartire, sulla base di quanto stabilito nel bando, tra le seguenti categorie:
 - a) **titoli**: laurea, dottorato di ricerca, diploma di specializzazione, attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea (conseguiti in Italia o all'estero);
 - b) **curriculum scientifico-professionale**: svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici e privati con contratti, borse di studio o incarichi (sia in Italia che all'estero) pertinenti all'attività di ricerca oggetto del bando;
 - c) **produttività scientifica**: quantità e qualità delle pubblicazioni scientifiche, incluse le tesi di laurea magistrale o a ciclo unico o di dottorato;
 - d) eventuale **colloquio**.
3. La Commissione giudicatrice deve concludere i propri lavori formulando una graduatoria sulla base della somma dei punteggi riportati da ogni candidato.
4. Per l'inserimento nella graduatoria i candidati devono aver conseguito un punteggio complessivo non inferiore a 60 centesimi. La condizione di essere collocato utilmente in graduatoria in una procedura di valutazione non costituisce titolo per successive procedure di valutazione
5. Gli atti della selezione e la relativa graduatoria sono approvati con decreto del Direttore della Struttura che ha bandito l'Incarico di ricerca.

Art. 9 – Termini per le selezioni e inizio dell'attività

1. Entro tre mesi dalla scadenza del bando devono essere completate le procedure di selezione per il conferimento dell'Incarico di ricerca.
2. L'attività di ricerca non può essere iniziata prima della stipula del relativo contratto che ha decorrenza, di norma, dal primo giorno del mese successivo alla stipula.
3. Gli Incarichi di ricerca sono conferiti mediante appositi contratti di diritto privato, per l'assistenza allo svolgimento di attività di ricerca, stipulati con la Struttura che ha bandito.
4. I contratti non configurano in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non danno luogo a diritti in ordine all'accesso ai ruoli dell'università.
5. Qualora il vincitore rinunci alla stipula del contratto entro il termine che gli verrà comunicato dalla Struttura si procederà allo scorrimento della graduatoria. Parimenti si può procedere allo scorrimento della graduatoria nel caso di dimissioni da parte del vincitore.

CAPO II – ALTRE MODALITA' DI CONFERIMENTO

Art. 10 – Conferimento diretto degli Incarichi di ricerca (art. 3 comma 3 lett. b)

1. L'attivazione della procedura di conferimento diretto è deliberata dal Consiglio della Struttura, su richiesta del Responsabile scientifico.
2. La delibera del Consiglio della Struttura deve indicare:
 - a. il numero di posti per i quali è previsto il conferimento diretto dell'incarico;
 - b. l'identificazione della fonte di finanziamento del progetto di ricerca, e il relativo CUP, su cui graverà il costo dell'incarico;
 - c. le informazioni dettagliate sulle specifiche attività da attribuire al titolare dell'Incarico di ricerca;
 - d. il Responsabile scientifico e il Tutor;
 - e. il Gruppo Scientifico Disciplinare;
 - f. uno o più Settori Scientifico Disciplinari
 - g. la sede di svolgimento dell'attività;
 - h. il trattamento economico dell'incarico di ricerca;
 - i. la data di decorrenza e la durata dell'incarico.
4. L'Avviso di conferimento dell'incarico, volto alla raccolta delle manifestazioni di interesse da parte dei candidati, deve contenere le indicazioni previste dalla delibera di attivazione e deve essere pubblicato sul sito della Struttura e su tutti gli altri siti previsti dall'Ente finanziatore per almeno 10 giorni. Dopo la scadenza dei termini per la presentazione delle Manifestazioni di interesse il Responsabile scientifico, valutate le candidature anche nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4, trasmette al Direttore della Struttura il verbale, con l'indicazione del nominativo del candidato cui attribuire l'Incarico di ricerca e un motivato giudizio, per ciascun candidato, di idoneità/non idoneità allo svolgimento del progetto di ricerca in relazione al profilo scientifico-professionale richiesto.
5. Il Responsabile scientifico è tenuto a rilasciare apposita dichiarazione relativa all'insussistenza di incompatibilità e di conflitto di interesse con i candidati.
6. Della decisione del conferimento è data notizia con pubblicazione del decreto del Direttore della Struttura all'Albo Ufficiale di Ateneo e sul sito della Struttura.

Art. 11 – Conferimento degli Incarichi di ricerca a vincitori di selezioni svolte da altri enti (art. 3 comma 3 lett. c)

1. Il Consiglio della Struttura può deliberare di conferire un Incarico di ricerca a vincitori di selezioni che prevedono la contrattualizzazione del vincitore presso l'Università, nel rispetto dei requisiti previsti dall'art. 4, secondo le regole condivise con l'ente finanziatore che ha emanato il bando e a valere sui fondi del progetto di ricerca finanziato.
2. Nella delibera di conferimento la Struttura individua:
 - a) la durata dell'Incarico di ricerca e la sede principale dell'attività;
 - b) l'Importo dell'Incarico di ricerca al lordo degli oneri a carico dell'ente;
 - c) la copertura finanziaria e i fondi sui quali graveranno tutti i costi dell'Incarico di ricerca, inclusi gli oneri a carico Ente;
 - d) il progetto di ricerca, il CUP e le specifiche funzioni che il titolare dell'Incarico di ricerca dovrà svolgere;
 - e) il Tutor;
 - f) il Gruppo Scientifico Disciplinare;
 - g) uno o più Settori Scientifico Disciplinari.

CAPO III - RAPPORTO CONTRATTUALE

Art. 12 – Contratto

1. La Struttura provvede a convocare il destinatario del conferimento dell'Incarico di ricerca al fine di procedere alla stipula del contratto, che regola la collaborazione alle attività di ricerca.

2. Gli Incarichi di ricerca hanno durata minima annuale e possono essere rinnovati fino a un periodo massimo di tre anni, previa valutazione positiva dell'attività di ricerca svolta.
3. L'importo dell'Incarico di ricerca dovrà essere determinato dalla Struttura nel rispetto dell'importo minimo fissato con decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca.
4. I livelli massimi del trattamento economico per gli Incarichi di ricerca sono stabiliti dal Consiglio della Struttura con propria deliberazione.
5. Il contratto deve prevedere lo svolgimento di una specifica attività di ricerca, ovvero la collaborazione ad un programma di ricerca o ad una fase di esso, ispirandosi all'obiettivo di supportare lo sviluppo professionale del titolare dell'Incarico di ricerca.
6. L'incaricato può svolgere attività didattica nel rispetto di quanto previsto dalla normativa nazionale e di Ateneo per l'attribuzione di incarichi didattici, purché tale attività non interferisca con il proficuo svolgimento delle attività di ricerca.
7. Il titolare dell'Incarico di ricerca è tenuto a rispettare quanto previsto dalla normativa in materia di proprietà industriale e intellettuale, dal Codice di comportamento, dal Codice etico e dal Codice di Integrità della Ricerca dell'Università degli Studi di Padova e dalla normativa in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro.
8. Il rapporto contrattuale con il titolare dell'Incarico di ricerca è regolato dalla normativa nazionale, dal presente Regolamento e dalle norme specifiche del fondo di finanziamento su cui è stato attivato il contratto.

Art. 13 – Accesso alle strutture ospedaliere

1. Per gli incarichi conferiti per programmi di ricerca di tipo clinico da svolgersi presso strutture convenzionate con le Aziende Ospedaliere, è necessario dare preventiva comunicazione al Direttore Generale dell'Azienda, ai fini dell'accesso alle strutture, che avviene sotto la responsabilità del Direttore della clinica o del servizio.

Art. 14 – Incompatibilità e cumulo di impieghi

1. Gli Incarichi di ricerca non sono compatibili con la frequenza di corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca o specializzazione di area medica, in Italia o all'estero, fatta salva la possibilità di dare attuazione a specifici programmi di finanziamento alla ricerca dell'Unione europea nell'ambito delle azioni legate al programma Marie Skłodowska-Curie (MSCA).
2. Gli Incarichi di ricerca non sono compatibili con la titolarità di borse di dottorato di ricerca ovvero altre borse di studio, a qualunque titolo conferite da istituzioni nazionali o straniere, salvo il caso in cui queste siano finalizzate alla mobilità internazionale per motivi di ricerca.
3. Gli Incarichi di ricerca non possono essere fruiti contemporaneamente da un medesimo soggetto e non sono compatibili con:
 - a) Contratti di ricerca di cui all'art. 22 della Legge 240/2010;
 - b) Incarichi Post-Doc di cui all'art. 22 bis della Legge 240/2010;
 - c) Contratti di cui all'art. 24 della Legge 240/2010.
4. L'Incarico di ricerca è compatibile con lo svolgimento di attività di lavoro autonomo previa autorizzazione del Consiglio della Struttura, su parere motivato del Responsabile scientifico o del Tutor o del Direttore della Struttura, previa verifica che tale attività non comporti conflitto di interessi con le attività del Dipartimento e non pregiudichi il regolare svolgimento dell'attività prevista dall'Incarico di ricerca, tenendo conto anche delle regole di rendicontazione previste dall'ente finanziatore.
5. L'inosservanza delle disposizioni di cui al presente articolo costituisce causa di risoluzione del contratto, senza obbligo di preavviso da parte dell'Università.

Art. 15 – Segretezza e proprietà intellettuale

1. Tutti i dati e le informazioni di cui il titolare di Incarico di ricerca verrà a conoscenza nello svolgimento dell'attività, che sono soggetti ad accordi di segretezza sottoscritti dalla struttura nella quale egli opera, dovranno essere considerati riservati. Il titolare dell'Incarico di ricerca si impegna a mantenere la segretezza su tali dati e informazioni.
2. L'attribuzione del diritto di conseguire il brevetto per le invenzioni realizzate a seguito di attività di ricerca scientifica, svolta utilizzando comunque strutture e mezzi finanziari forniti dall'Università, è regolata in via generale dal Regolamento brevetti dell'Università.

Art. 16 – Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

1. Agli incarichi di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'[articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n. 476](#), in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'[articolo 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335](#), in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni del [decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 247 del 23 ottobre 2007](#), e, in materia di congedo per malattia, l'[articolo 1, comma 788, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296](#). Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) ai sensi dell'articolo 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'università fino a concorrenza dell'intero importo della retribuzione per l'incarico di ricerca.
2. L'Università provvede ad effettuare il versamento degli oneri previdenziali, assicurativi e fiscali gravanti sul contratto nella misura stabilita dalla legge vigente.
3. L'Università provvede alla copertura assicurativa per quanto riguarda i rischi da infortuni e responsabilità civile alle condizioni previste dalle relative polizze stipulate dall'Ateneo.
4. I maggiori oneri eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie sopravvenute a carattere nazionale che comportino un aumento del costo lordo ente degli Incarichi di ricerca saranno a carico delle Strutture che hanno conferito l'Incarico di ricerca.

Art. 17 – Norme sulla sicurezza

1. Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. a) del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, il collaboratore è equiparato al "lavoratore" e pertanto si dovranno applicare le disposizioni normative previste per quest'ultimo in materia di tutela della salute e di sicurezza dei luoghi di lavoro.

Art. 18 – Trattamento di missione

1. Il trattamento di missione del titolare di Incarico di ricerca ricade sui fondi del Responsabile della ricerca o sui fondi di ricerca o su fondi della Struttura ospitante secondo le modalità previste dal Regolamento di Ateneo per le missioni.

Art. 19 – Sospensione

1. È possibile, su richiesta del titolare dell'Incarico di ricerca, sospendere il contratto per gravi motivi debitamente giustificati o per cause di forza maggiore. In tali casi la sospensione può essere concessa dal Direttore della struttura sentito il Responsabile Scientifico/Tutor e il periodo di sospensione può essere recuperato al termine della naturale scadenza del contratto, nel rispetto dei limiti imposti dal finanziamento a disposizione.
2. Durante i periodi di sospensione non viene corrisposto alcun compenso.

Art. 20 – Recesso

1. Il recesso dal contratto può essere esercitato dal titolare dell'Incarico di ricerca o dall'Università.
2. In caso di recesso dal contratto, la parte recedente è tenuta a darne comunicazione all'altra con un preavviso di almeno 15 giorni.
3. In caso di mancato preavviso da parte del titolare dell'Incarico di ricerca, l'Università può trattenere o recuperare un importo corrispondente al compenso per il periodo di preavviso non dato ovvero al maggiore importo stabilito nel contratto.
4. Il recesso dal contratto da parte dell'Università è disposto con provvedimento del Direttore, previa deliberazione della Struttura su presentazione di una motivata richiesta, redatta dal Responsabile scientifico della ricerca o dal tutor.
5. In caso di recesso, i fondi non spesi restano nella disponibilità della Struttura.

Art. 21 – Risoluzione per inadempimento

1. Nei casi di gravi inadempienze, il Responsabile scientifico della ricerca, il Tutor o il Direttore della Struttura, contesta per iscritto gli addebiti al titolare dell'Incarico di ricerca. Il Direttore della Struttura, valutate le giustificazioni addotte dal titolare dell'Incarico di ricerca, può determinare la risoluzione del contratto.

Art. 22 – Proroga del contratto

1. L'Incarico di ricerca può essere prorogato fino alla scadenza prevista dal progetto su cui grava, in ragione delle specifiche esigenze relative agli obiettivi e alla tipologia del progetto.
2. L'eventuale proroga dell'incarico dovrà in ogni caso rispettare il vincolo della durata massima complessiva di 3 anni, anche non continuativi, di cui all'art. 22 ter, comma 7, della Legge 240/2010.
3. La proroga del contratto è deliberata dal Consiglio della Struttura nell'ambito della propria disponibilità di bilancio, previa valutazione positiva dell'attività svolta, tenuto conto dei vincoli di legge e dell'eventuale proroga concessa dall'Ente finanziatore.

Art. 23 – Rinnovo del contratto

1. Il contratto potrà essere rinnovato, per un periodo non inferiore ad un anno, alle stesse condizioni del contratto originario e fino alla concorrenza del periodo massimo (3 anni), qualora la prosecuzione dell'attività di ricerca sia strettamente necessaria al raggiungimento dello scopo per il quale il contratto era stato posto in essere.
2. Il rinnovo è subordinato alla verifica, da parte del Consiglio della Struttura che ha emanato il bando, previa valutazione positiva dell'attività svolta, del permanere dei requisiti di conferibilità e della copertura finanziaria con fondi propri della Struttura stessa.

Art. 24 – Verifica dell'attività

1. Le modalità di verifica dell'attività dei titolari di Incarico di ricerca sono stabilite dal Consiglio della Struttura che ha conferito l'incarico, tenuto conto anche delle regole del fondo su cui è stato attivato e garantendo in ogni caso l'adequazione della verifica.
2. In mancanza, alla conclusione di ogni anno di attività il titolare dell'Incarico di ricerca deve presentare una relazione al Direttore della Struttura di afferenza, nella quale sono illustrati l'attività svolta nell'ambito del progetto e i risultati raggiunti. Tale relazione, accompagnata dal parere del Responsabile della ricerca o del Tutor verrà valutata dal Consiglio della Struttura.

3. La valutazione negativa dell'attività svolta dall'Incaricato di ricerca potrà essere causa di risoluzione del contratto da parte dell'Università, ai sensi dell'art. 21 del presente Regolamento.
4. Alla conclusione del contratto il titolare dello stesso deve presentare al Direttore della Struttura una relazione finale sull'attività svolta nell'ambito del progetto e sui risultati raggiunti.

TITOLO III – NORMA FINANZIARIA E NORME FINALI

Art. 25 – Norma finanziaria

1. Fermo restando quanto previsto dall'[articolo 5 del Decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 49](#), la spesa complessiva per l'attribuzione degli incarichi di ricerca di cui all'articolo 22-ter della Legge 240/2010 e degli incarichi post-doc di cui all'articolo 22-bis della Legge 240/2010 non può essere superiore alla spesa media sostenuta nell'ultimo triennio per il conferimento degli assegni di ricerca di cui all'articolo 22 e per la stipula dei contratti da ricercatore a tempo determinato di cui all'articolo 24, comma 3, lettera a), nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della [Legge 29 giugno 2022, n. 79](#), come risultante dai bilanci approvati.
2. Il limite di spesa di cui al punto precedente non si applica nel caso in cui le risorse finanziarie provengano da progetti di ricerca, nazionali, europei o internazionali, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi.

Art. 26 – Norme finali

1. Il presente Regolamento è emanato con decreto del Rettore e pubblicato all'Albo Ufficiale dell'Università e sul sito web istituzionale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione.
2. Per le aree dell'Amministrazione centrale le funzioni attribuite al Consiglio della Struttura sono svolte dal Direttore Generale e quelle attribuite al Direttore della struttura sono svolte dal dirigente dell'Area interessata.
3. Le pubblicazioni all'Albo Ufficiale dell'Università, effettuate ai sensi del presente regolamento, hanno valore di notifica a tutti gli effetti.